

GRAFOLOGIA MEDICA

n. 3/4 - 2023

Spedizione in abbonamento postale 45%, comma 20, lettera B, art. 2, legge 23-12-96, n° 662 - Filiale di Roma - Anno 32° - n° 3/4 - Luglio / Dicembre 2023

io
nato
a G.
io re
testa
roba
mandrel.

Scommen
il nuovo autob * ello
e mandare
a Piero
Morelli
x 810
+ anche copertina
le rete

8.1922 resid
i inte
tante disprez
sup delle m
di doveri

N° 34870 di Raccolta

io sottoscritto Morelli

subcoqui precedente

Bertan
erici

Vittoria

13.12.60

MEDICAL
GRAPHOLOGY
•
GRAPHOLOGIE
MEDICALE

EDIZIONI
CIGME
ROMA

La responsabilità del Notaio nel testamento olografo
e nel testamento pubblico

A. Giuffrida

Il testamento nella giurisprudenza

F.M. Gallo

La percentuale di parole errate
nell'analisi neuropsicologica di un testamento

M. Balestrino

Testamenti stravaganti e capacità di testare

G. Saladini

Alle origini della grafopatologia:

Marcel Manheimer Gommès

V. Tarantino

E.C. Tarantino Mendoza Garofani

La responsabilità del Notaio nel testamento olografo e nel testamento pubblico

Anna Giuffrida
Notaio in Roma

Riassunto

Premessa la disamina delle differenti tipologie testamentarie, dei requisiti formali per la validità del Testamento O. e P. e delle principali cause di invalidità, si evidenzia come il Notaio, a ragione della sua specifica competenza in materia, rappresenti il soggetto più qualificato per garantire stabilità ed efficacia alle disposizioni testamentarie. Il Notaio, pur non potendo mai opporsi all'inserimento di disposizioni lesive nei testamenti pubblici (a condizione che siano lecite), né alla pubblicazione di testamenti olografi, previene le principali cause di litigiosità ereditaria. Laddove si assuma che la grafia del testatore di un Testamento Olografo appaia innaturale o alterata sarà necessario ricorrere alla perizia di un grafologo, che potrà sgombrare il campo da ogni dubbio in merito, in un'ottica di proficua e imprescindibile collaborazione.

Summary

Having first examined the different types of wills, the formal requirements for the validity of the O. and P. Wills and the main causes of invalidity, it is pointed out that the Notary, by reason of his specific expertise in the matter, is the most qualified person to guarantee the stability and effectiveness of testamentary dispositions. The Notary, while never being able to oppose the inclusion of injurious dispositions in public wills (provided that they are lawful), nor the publication of holographic wills, prevents the main causes of hereditary litigation. If it is assumed that the testator's handwriting in a Holographic Will appears unnatural or altered, it will be necessary to have recourse to the expertise of a graphologist, who will be able to clear the field of any doubts in this regard, with a view to fruitful and indispensable cooperation.

Résumé

Après avoir examiné les différents types de testaments, les conditions formelles de validité des testaments O. et P. et les principales causes d'invalidité, il est souligné que le notaire, en raison de son expertise spécifique en la matière, est la personne la plus qualifiée pour garantir la stabilité et l'efficacité des dispositions testamentaires. Le notaire, sans pouvoir s'opposer à l'inclusion de dispositions préjudiciables dans les testaments publics (à condition qu'elles soient licites) ou à la publication de testaments olographes, prévient les principales causes de litiges héréditaires. Si l'on suppose que l'écriture du testateur dans un testament olographe n'est pas naturelle ou altérée, il sera nécessaire de recourir à l'expertise d'un graphologue, qui pourra lever les doutes à cet égard, en vue d'une collaboration fructueuse et indispensable.

Sommario: Definizione e Fonti Normative - Tipi di Testamento - Vantaggi/Svantaggi; Scrittura Privata/Atto Pubblico - Cause di Invalidità del Testamento - Intervento e Responsabilità del Notaio - Confini dell'Attività Notarile - Principali Cause di Litigiosità Ereditarie - Validità di specifiche Clausole Testamentarie - Casistica Giurisprudenziale e FAQ - Conclusioni.

Definizione: Il testamento, ai sensi dell'articolo 587 del codice civile, è un atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. È atto importantissimo e delicatissimo, perché consente all'individuo di determinare le sorti del proprio patrimonio, anche in maniera diversa da quanto previsto dalla legge.

È un atto revocabile fino all'ultimo istante di vita del testatore come recita il brocardo: "Ambulatoria est voluntas testantis usque ad extre-

mum exitum vitae".

Le fonti normative principali in materia testamentaria si rinvencono in ambito Costituzionale, Civilistico e Penalistico e, segnatamente: l'art.42 ultimo comma della Costituzione sancisce una riserva di Legge in materia successoria, prevedendo che sia la legge a stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria; l'art 24 della Costituzione garantisce a tutti il Diritto alla Difesa.

Il Codice Civile disciplina organicamente la materia successoria nei seguenti articoli: Art. 601 Forme ordinarie; Art. 602 Testamento Olografo; Art. 603 Testamento Pubblico; Art. 604 Testamento Segreto; Art. 606 Nullità Annulabilità; Art. 591 Casi di Incapacità di disporre; Art. 592 Casi di Incapacità di ricevere.

Infine l'Art.491 del Codice Penale affronta il profilo penalistico della materia, stabilendo le pene per colui che falsifichi un testamento olografo.

I Testamenti possono assumere le seguenti tipologie:

- 1) **Testamento Olografo** (Art. 602): è la forma più conosciuta e forse la più usata, soprattutto perché è la più semplice e consente di esprimere le proprie volontà utilizzando qualsiasi supporto idoneo a conservare la grafia in maniera leggibile. Il testamento olografo deve essere scritto dal testatore interamente di suo pugno, datato e sottoscritto. Non servono testimoni.
- 2) **Testamento Pubblico** (Art. 603): atto ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni e del testatore. Viene conservato dal Notaio e rimane segreto fino alla morte del testatore. Questo tipo di testamento è l'unico che può essere redatto da chi non sappia o non sia nelle condizioni di scrivere.
- 3) **Testamento Segreto** (Art. 604): è forse il tipo di testamento meno diffuso. Deve il suo nome al fatto che solo il testatore ne conosce il contenuto. Viene consegnato al Notaio già chiuso e sigillato alla presenza di due testimoni. Può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce ma è valido anche se scritto da terzi o al computer purché firmato in ogni foglio.
- 4) **Testamento Speciale** (Art. 609 e ss.): Può essere redatto solo nel caso in cui la persona si trovi in imminente pericolo di vita o non abbia possibilità di scrivere un atto di suo pugno (malattie contagiose, calamità naturali, gravi infortuni o quando si è in pericolo di vita a bordo di una nave, di un aereo). Può essere ricevuto da un Notaio, da un Giudice di pace, da un Sindaco, da un Ministro di culto, da un Ufficiale Militare, dal Capitano della nave o dell'aereo sempre alla presenza di testimoni (il più desueto).

Vediamo ora di analizzare quali siano i **vantaggi/svantaggi** nella redazione di un testamento olografo e pubblico.

Il Testamento Olografo non ha costi, non vi sono imposte da pagare e, una volta redatto può essere conservato a propria cura anche senza darne comunicazione ad alcuno ovvero può essere affidato ad una persona di fiducia o consegnato ad un Notaio. In quest'ultimo caso, il deposito può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso, poiché nessuno è titolato a chiedere ad un Notaio il de-

posito di testamenti altrui. La sua esistenza e il suo contenuto possono restare segreti.

Il Testamento Olografo presenta, tuttavia, anche innumerevoli **svantaggi**: può essere smarrito; può essere alterato o falsificato; può essere distrutto ad opera di terzi. Se non è frutto di una previa consultazione notarile il suo contenuto può non essere chiaro o non essere valido o non essere efficace. Inoltre, si può contestare la capacità di intendere e di volere del testatore.

Il Testamento Pubblico viceversa presenta i seguenti maggiori vantaggi: può essere rilasciato da chi non può ricorrere all'olografo e da chi non sa o non può scrivere; non ha possibilità di smarrimento; garantisce un rigoroso accertamento della volontà del Testatore e la conformità alle disposizioni di legge; inoltre ha la forza probatoria dell'Atto pubblico.

L'unico svantaggio, a fronte delle suindicate certezze, consiste nella necessità di sostenere oneri per consulenza notarile e le relative spese (marche, bolli).

Corollario imprescindibile per comprendere la differenza tra queste due tipologie di testamenti e i relativi differenti vantaggi è il diverso rilievo probatorio tra **scrittura privata e atto pubblico**:

la scrittura privata costituisce uno dei mezzi di prova dei fatti giuridici e si sostanzia in un atto (scritto) sottoscritto dal suo autore. Ai sensi dell'art. 2702 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o è legalmente considerata come riconosciuta.

L'Atto pubblico (art. 2699 c.c.), invece, è il documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il P.U. attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Diverse, sono anche le rispettive **Cause di invalidità del testamento** che, in generale, si distinguono in **Nullità, Annullabilità, Inesistenza**.

La nullità può essere formale o sostanziale. La nullità formale, nel testamento olografo può riguardare la mancanza di autografia o la mancanza di sottoscrizione, mentre nel testamento pubblico può essere attinente alla mancata redazione per iscritto da parte del Notaio delle dichiarazioni del testatore o alla mancata sottoscrizione da parte di uno dei due soggetti appena menzionati. La nullità sostanziale può riguardare una delle seguenti cause:

vizi della volontà; vizi del contenuto; patti successori (Art. 458 c.c.); testamento congiuntivo o reciproco (Art. 589 c.c.); Testamento a favore di soggetti incapaci di ricevere (Artt. 596 – 599 c.c.).

Per ogni altro difetto di forma, ai sensi dell'Art. 606 secondo comma Cod. Civ., il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse (Es. assenza della data, incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento o il condizionamento della volontà di quest'ultimo attuato da terzi con minaccia, inganno o altri raggiri). La relativa azione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento. Viceversa, l'azione volta a far valere la nullità del testamento può essere avviata in qualsiasi momento da tutti coloro che ne hanno interesse, ad eccezione di chi, pur avendo conoscenza della loro nullità, ha dato esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Quando manca del tutto la volontà del testatore si parla, invece, di INESISTENZA del testamento. Cfr. Labriola (Notariato 2014) che ritiene necessaria una «seppur minima fonte documentale» «riconducibile al testatore». La ratio della disciplina in oggetto consiste nel garantire la riferibilità delle volontà al testatore.

Tutto ciò non significa che un testamento nullo non possa avere esecuzione; infatti l'articolo 590 Cod. Civ. disciplina la conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle. Inoltre, la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

La concorde volontà degli aventi diritto ad una eredità può consentire di superare qualun-

que vizio del testamento, ad eccezione di quelli comportanti nullità sostanziali. Occorre, inoltre, considerare che la conferma è finalizzata a tutelare la volontà del "de cuius", non gli interessi degli eredi: essa presuppone l'esistenza di un testamento, seppur viziato, e non può sanare quei vizi che rendono dubbia la rispondenza del documento a quella volontà del "de cuius" che l'istituto intende tutelare (ad es. non possono essere confermate le disposizioni revocate o quelle di cui è dubbia l'autenticità).

Anche il testamento annullabile può essere confermato. La conferma del testamento invalido per incapacità del testatore dovrà, tuttavia, avvenire per atto formale che contenga i requisiti dell'Art. 1444 Cod.Civ. con indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità e con dichiarazione che si intenda convalidarlo (a tal proposito v. Cass. Civ. Sez. II, n.17392/2017).

Fatte queste necessarie premesse relative alla definizione e alle differenti tipologie e cause di invalidità, passiamo all'analisi di quale debba e possa essere l'intervento e la responsabilità del Notaio in materia testamentaria. L'intervento del Notaio si articola nei seguenti aspetti:

- Consulenza
- Ricezione /Conservazione
- Pubblicazione/Registrazione
- R.G.T. (Registro generale dei Testamenti).

Con riferimento alla consulenza, occorre operare un distinguo tra quella preventiva volta a garantire una corretta e quanto più possibile stabile sistemazione patrimoniale, a prescindere dallo strumento testamentario che il testatore intenda utilizzare, da quella legata alla corretta redazione per iscritto delle volontà testamentarie che cambia a seconda della forma testamentaria scelta.

È di tutta evidenza infatti, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che la responsabilità del Notaio sia diversa a seconda che il testamento sia redatto in forma pubblica ovvero sia olografo (redatto senza l'intervento di un Notaio).

Peraltro va detto che anche nel testamento pubblico, ricevuto dal Notaio, quest'ultimo sarà tenuto a prestare il suo ministero nel rispetto **dei confini dettati rispettivamente dall'Art. 27 L.N.**, secondo il quale "Il notaro è obbligato

a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto" e dall'Art. 28 L.N., che "Vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, all'ordine pubblico e al buon costume". Ciò significa che è obbligo del Notaio ricevere gli incarichi che gli vengano conferiti "ogni volta che ne è richiesto", salvo l'obbligo di rifiutarsi se l'atto da stipulare appaia nullo o se versi nelle situazioni di incompatibilità indicate dall'Art. 28 L.N. La norma ha in passato trovato un'interpretazione costante nella giurisprudenza di legittimità, intesa ad applicarla a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni di legge e non solamente agli atti nulli.

Nel testamento olografo, viceversa, salva analoga responsabilità nel caso di eventuale consulenza preventiva, il Notaio non può, non deve valutare alcunché, ma deve limitarsi a riportare il contenuto del testamento olografo in sede di pubblicazione, segnalando eventuali correzioni e/o abrasioni o cancellature, indicando se risulta scritto da mano apparentemente identica, senza poter esprimere giudizi in merito, nè precostituire mezzi di prova, restando di competenza esclusiva dei grafologi la valutazione della autenticità dello scritto.

Nello specifico, i principali compiti del Notaio si sostanziano in:

- Deposito del testamento olografo;
- Pubblicazione del testamento olografo (Art. 620 c.c.);
- Pubblicazione del testamento segreto (Art. 621 c.c.);
- Registrazione del testamento pubblico (L.N.) (passaggio nel fascicolo Atti tra Vivi);
- Comunicazione agli eredi e legatari (Art. 623 c.c.);
- Invio del Testamento all' RGT (Registro Generale dei Testamenti Istituto presso l'Archivio Centrale di Roma).

Il Notaio, ai sensi dell'Art. 5, L.307/1981, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, è tenuto a comunicare, mediante scheda in triplice copia bollata, all'R.G.T. l'esistenza:

- ✓ di TESTAMENTI PUBBLICI (SEGRETI) e OLOGRAFI depositati in modo formale presso di lui (non fiduciarmente)
- ✓ dei VERBALI di REGISTRAZIONE/PUBBLICAZIONE;
- ✓ delle loro REVOCHE o RITIRI;
- ✓ delle REVOCHE delle REVOCHE.

Dal 24 gennaio 2020 il Decreto n. 170/2019 prevede che la suddetta iscrizione possa avvenire in forma telematica presso il Registro Generale dei Testamenti.

L'R.G.T. permette di verificare se una persona ha fatto testamento in Italia o all'estero, purché in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina).

Gli interessati possono presentare richiesta al registro per ottenere un certificato da cui risulti se esiste un testamento redatto dalla persona deceduta e dove esso si trovi.

La richiesta va inoltrata in via telematica agli indirizzi:

registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it o
registrogeneraletestamenti.ucan@giudtizia-cert.it, allegando copia del documento di identità del richiedente.

Tutto ciò premesso Il ricorso al Notaio consentirà di evitare, o quanto meno ridurre al minimo, **le principali cause di litigiosità ereditaria**, costituite dalle seguenti ipotesi:

- Impugnazione del testamento per asserita esistenza di vizi della volontà.
- Impugnazione del testamento per vizi formali.
- Impugnazione del testamento per presenza di disposizioni di dubbia interpretazione
- Impugnazione del testamento per lesione della quota riservata al legittimario o per presenza di pesi e condizioni gravanti sulla quota riservata.

In merito risulta dibattuta la possibilità, per il "de cuius", di inserire determinate **clausole testamentarie** che limitino il ricorso a queste impugnazioni (es. clausole di decadenza dalla istituzione di erede o legatario).

Secondo la Dottrina e Giurisprudenza prevalenti occorre valutare la loro legittimità, a seconda dei casi nello specifico, le clausole di decadenza sono considerate illegittime quando sono volte a limitare le azioni in giudizio che hanno un contenuto «pubblicistico», mentre sono ammesse quando hanno un contenuto «privatistico».

L'ordinamento giuridico pone a tutela delle norme di interesse pubblicistico le azioni volte a far valere la riduzione delle disposizioni testamentarie; la falsità del testamento (v. 491 c.p.), i vizi della volontà; i vizi formali; l'incapacità di testare o di ricevere per testamento; l'usufrutto

successivo, al di fuori dell'ipotesi del fedecom-messo assistenziale.

Quando, invece, non si comprime un diritto di legittimario, il testamento non è falso, non sussistono vizi della volontà o di forma, la disposizione non contrasta con altri principi di ordine pubblico (ad es. fedecom-messo), allora il testamento sarà valido e la clausola di decadenza potrà risultare efficace.

Al "de cuius" è, altresì, riconosciuta la facoltà di inserire nel proprio testamento condizioni, clausole penali o previsioni di deferimento di controversie ad arbitri. Al fine di valutare la legittimità dei citati elementi, dovrà essere utilizzato lo stesso «discrimen» tra interessi pubblicistici e privatistici osservato con riferimento alle clausole di decadenza.

Il contenuto del testamento potrà esser corredato anche da una disposizione lesiva della legittima, senz'altro ricevibile dal Notaio (nel testamento pubblico), il quale, tuttavia, ne sconsiglierebbe l'adozione nell'ottica della sua funzione di prevenzione del contenzioso ereditario.

Il riferimento ad una specifica **casistica giurisprudenziale** consente certamente di individuare quali requisiti formali debba avere un testamento olografo per essere ritenuto valido, ed in particolare:

Autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Il testamento per la cui redazione è intervenuto un terzo, integrando la fattispecie della "Mano guidata" è inficiato da nullità. Con la sentenza n. 30953/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che "qualora il de cuius per redigere il testamento abbia fatto ricorso all'uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente per escludere il requisito dell'autografia", indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno. Il requisito dell'autografia non impone, tuttavia, di avere riguardo al modo o al materiale utilizzato per la scrittura. Il testatore può scrivere anche in stampatello se è la sua modalità di scrittura abituale

(Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018) e si può scrivere su un qualunque pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Il testamento può anche essere redatto sotto forma di lettera. Se non è sufficiente un foglio di carta, se ne possono usare altri, purché risulti che l'uno è continuazione dell'altro. Non è neppure necessario che sia proprio carta: può, infatti, essere anche stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole.

Data: il testamento deve essere datato, deve cioè contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione. Con la sentenza n. 9364/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che "la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio". In caso di "data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria". La data apposta sulla busta contenente il testamento non può "completare" la data mancante, con la conseguenza che il testamento è annullabile. La mancanza di data o la data incompleta non è causa di nullità, ma comporta l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606 comma 2, c.c. In caso di data erroneamente apposta, questa può essere rettificata dal Giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre dalla scheda testamentaria (Corte di Cassazione sentenza n. 10613/2016). La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l'ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. è il presupposto per l'esercizio del diritto di disporre per testamento.

Sottoscrizione: il terzo elemento essenziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma di pugno del testatore al termine delle disposizioni. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L'importante, infatti, è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l'identificazione della persona che ha scritto il testamento. La mancanza della sottoscrizione comporta

la nullità del testamento, a nulla importando che gli eredi possano aver dato conferma o esecuzione al testamento. Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065/2020, la quale prevede espressamente che "l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius". La norma quindi non può applicarsi "in ipotesi di accertata sottoscrizione apocriфа del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore".

Di seguito, la rassegna delle principali **FAQ** in materia:

- **Testamento cd. Nuncupativo o orale. È ammissibile?** Il cd. 'favor testamenti', che ispira il Cod. Civ. e l'Art 590 c.c., sembrerebbe dare risposta affermativa, ma un testamento in forma orale difetta dei requisiti minimi di forma previsti dal Cod. Civ. Non è possibile nemmeno fare un testamento olografo orale, dettando le proprie volontà a voce ad un familiare o a un amico, chiedendogli di custodirle magari trascrivendole. Anche la Relazione al Guardasigilli considerava assai pericoloso affidare la ricostruzione della volontà testamentaria a una relazione verbale di due testimoni.
- Sulla confermabilità ex art. 590 Cod Civ., la Dottrina appare divisa (in senso affermativo cfr. Bonilini, Bigliazzi Geri – in senso negativo cfr. Cicu) e anche la Giurisprudenza appare divisa. Deve in ogni caso trattarsi di una dichiarazione testamentaria definitiva e non mero progetto (C. ord 10065/2020).
- Diverso è il caso della ricostruzione giudiziale del testamento olografo distrutto o smarrito perché solo in tale ipotesi è dato scorgere una previa volontà testamentaria.
- **Si può pubblicare un testamento illeggibile?** No, mentre la sola firma illeggibile non rende invalido il testamento, purché si dimostri che il testatore era solito firmare in quel modo. Non è valido il testamento scritto al PC o scritto da testatore la cui mano sia stata guidata da altri. Sono ammissibili i cd. «codicilli», ovvero aggiunte posteriori purché interamente a mano, datate e sottoscritte.
- **L'accesso in ospedale o clinica richiede qualche formalità con la direzione o il primario?** No. È sufficiente un previo appuntamento e, se possibile, è senz'altro opportuna una dichiarazione del medico curante (pref. specialista) che attesti che il testatore non è affetto da patologie che possano inficiare la sua capacità di intendere e di volere. N.B.: la capacità è la regola. L'onere della prova dell'incapacità incombe sempre su chi la invoca.
- **Un testamento pubblico dattiloscritto con firma a domicilio o in struttura sanitaria prevede un primo verbale di ricezione delle volontà prese precedentemente?** No.
- **Si può pubblicare un testamento in fotocopia?** No, perché la pubblicazione della fotocopia di un testamento olografo costituisce un atto vietato dalla legge, ai sensi dell'Art. 28 L.N., sotto un duplice profilo: da un lato, viola l'Art. 620 c.c., nella parte in cui richiede che al verbale di pubblicazione sia allegato il documento (originale) su cui è redatto il testamento; dall'altro, esso potrebbe astrattamente tendere ad una precostituzione di mezzi di prova, prevaricando i poteri dell'autorità giudiziaria.
- La pubblicazione della fotocopia non può nemmeno determinare l'eseguibilità del testamento, essendo invece necessaria una sentenza passata in giudicato che accerti che tale fotocopia sia assimilabile all'originale.
- La mancanza del documento originale, il cui contenuto è attestato dalla fotocopia, non costituisce una causa di invalidità del testamento che possa essere sanata dai chiamati, bensì implica l'incertezza sull'autenticità della copia. Ecco perché non è ammissibile la conferma del testamento riprodotto in fotocopia: la dichiarazione delle parti che la fotocopia è fedele riproduzione di un testo irreperibile non è tesa a sanare un vizio del negozio e pertanto non può essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'Art. 590 c.c.
- In proposito, si osserva ulteriormente che la fotocopia potrebbe essere il risultato di un fotomontaggio. Pertanto, il Giudice è tenuto ad eseguire una duplice valutazione: (i) se la presunzione della revoca si intende superata alla luce delle prove fornite dalle parti nell'ambito del giudizio; (ii) una volta superata tale presunzione, se il contenuto della fotocopia coincide di pari passo all'originale an-

dato disperso.

- In definitiva, dato che la fotocopia riproduce un testamento di cui sono incerte l'autenticità e la sorte, essa non può essere oggetto di conferma da parte dei chiamati all'eredità; la valutazione sulla corrispondenza del documento alla effettiva volontà del "de cuius" implica questioni attinenti a diritti indisponibili per i chiamati, che possono essere decise solo dall'autorità giudiziaria.
- **La consegna fiduciaria del testamento richiede un verbale da consegnare al cliente?** Tale passaggio è, senz'altro, opportuno. La scelta preferibile rimane, comunque, la consegna in deposito ufficiale perché consente la sua trasmissione all'R.G.T. e la sua reperibilità alla stessa stregua del Testamento Pubblico.
- **La firma che si richiede sugli atti notarili apposta in maniera leggibile è una norma imposta dalla Legge Notarile?** La Legge Notarile e il Codice Civile parlano di 'sottoscrizione' e non di 'firma'. L'Art.602 Cod. Civ. nel delineare i requisiti di forma del testamento olografo parla di sottoscrizione "di mano del testatore" delle disposizioni. Se anche non è fatta con indicazione del nome e cognome, è valida quando possa designare con certezza la persona del testatore.
- **Il Notaio può/deve consentire l'ispezione e il controllo del testamento depositato presso di lui?** L'articolo 210 c.p.c. dispone che il Giudice Istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo l'esibizione di un documento. In tal caso il Notaio dovrà consentire l'ispezione (sempre solo

dopo l'apertura della successione).

- **L'accesso come CTP per visionare un testamento può prevedere anche l'utilizzo di esami strumentali?** Sì a condizione che non ne alterino il contenuto. Diversa è l'ipotesi di produzione dell'originale in giudizio che richiede formalità più complesse e necessità di un'autorizzazione dal Capo dell'Archivio Notarile.

Conclusioni

La riscontrata complessità della materia testamentaria consente di affermare che il Notaio, a ragione della sua specifica competenza in materia, sia senza dubbio il soggetto più qualificato per fornire una consulenza, volta a garantire la maggiore stabilità ed efficacia delle disposizioni testamentarie, prevenendo le principali cause di impugnazione e litigiosità in materia, pur non potendo mai opporsi all'inserimento di disposizioni lesive nei testamenti pubblici (dallo stesso ricevuti e a condizione che siano lecite) né alla pubblicazione di testamenti olografi, anche laddove risultino manifestamente alterati o scritti da mano apparentemente non identica.

Nell'ipotesi in cui, in un Testamento Olografo, si assuma che la grafia del testatore appaia innaturale e/o alterata o lontana dalla spontaneità del gesto grafico, sarà senz'altro necessario ricorrere alla perizia di un grafologo, che potrà sgombrare il campo da ogni dubbio in merito, in un'ottica di proficua e imprescindibile collaborazione.